

Laore

Agenzia regionale
pro s'isvilupu in agricultura
Agenzia regionale
per lo svilupu in agricultura



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

**BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI INDENNIZZI PER LE IMPRESE AGRICOLE RICADENTI
NELLE AREE DELIMITATE. COMPENSAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALL'INVASIONE DI
CAVALLETTE CON RIFERIMENTO ALLE ANNUALITÀ 2021 e 2022**

Allegato alla determinazione n _____ del ____

INDICE

Art.1.	OBIETTIVI GENERALI	3
Art.2.	PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	3
Art.3.	PORTATA FINANZIARIA	4
Art.4.	4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE	5
Art.5.	5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO	5
Art.6.	SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO	5
Art.7.	INTENSITÀ DELL'AIUTO.	6
Art.8.	INTERVENTI FINANZIABILI	7
Art.9.	MOTIVI DI ESCLUSIONE	7
Art.10.	TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO	8
Art.11.	MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ	10
Art.12.	ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO	10
Art.13.	CONTROLLI A CAMPIONE	12
Art.14.	MODALITÀ DI PAGAMENTO	13
Art.15.	RINUNCIA	13
Art.16.	RICORSI	13
Art.17.	INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)	13
Art.18.	PUBBLICITÀ DEL BANDO	17
Art.19.	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	17
Art.20.	INFORMAZIONI	17
Art.21.	DISPOSIZIONI FINALI	18
Art.22.	TERMINI DEL PROCEDIMENTO	18

Art.1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento di cui al presente bando è finalizzato ad indennizzare i danni causati alle aziende agricole, ricadenti nelle aree delimitate dall'Agenzia Laore, dall'incremento notevole della popolazione di cavallette avvenuto nelle annualità 2021 e 2022 e che ha determinato delle condizioni di assoluta eccezionalità.

L'intervento si propone di riequilibrare le perdite di reddito dovute alla riduzione dell'attivo di bilancio delle aziende agricole colpite e all'incremento dei costi generatisi dalla necessità di approvvigionarsi sul mercato di alimenti zootecnici, a compensazione delle minori produzioni foraggere aziendali.

Art.2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Regolamento (EU) della Commissione n 1408/2013 del 18.12.2013**, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, e alle sue successive modifiche contenute nel Reg. (UE) n. 2019/316 del 21.02.2019 e nel Reg. (UE) 2022/2046 del 24.10.2022.
- **Decreto legislativo n. 102/2004** che disciplina gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n.38.
- **Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5591 del 19.05.2020** che disciplina la definizione dell'importo totale degli aiuti *de minimis* concessi ad una impresa unica e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dell'importo cumulativo massimo degli aiuti "*de minimis*" concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- **Legge regionale n. 17 del 22 novembre 2021** - (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) Art. 37 - Modifiche alla competenza dell'Agenzia LAORE e alla legge regionale n. 13 del 2006 in materia di funzioni regionali in agricoltura.
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/8 del 29.04.2022** – "*interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'invasione di cavallette nell'anno 2021 nei territori della Sardegna. Importo euro 2.000.000 a valere sul Cap. SC08.8717 CdR 99.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U. 1.04.01.02.017. Istituzione dell'Aiuto. Delimitazione territori interessati. Direttive di attuazione. Legge Regionale 22.11.2021. n. 17, art. 13, comma 45.*"
- **Allegato A alla D.G.R. n. 14/8 del 29.04.2022** - "*Legge Regionale 22.11.2021, n. 17, art. 13, comma 45 – interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'invasione di cavallette nell'anno 2021 nei territori della Sardegna. Importo di euro 2.000.000, a valere sul Cap. SC08.8717 CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017*". **Direttive di attuazione.**
- **Allegato B alla D.G.R. n. 14/8 del 29.04.2022** - "*Legge Regionale 22.11.2021, n. 17, art. 13, comma 45 – Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'invasione di cavallette nell'anno 2021 nei territori della Sardegna. Importo di euro 2.000.000, a valere sul Cap. SC08.8717 CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017*". **Perimetrazione.**
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 32/7 del 06.10.2023** – "*interventi a favore delle aziende agricole danneggiate. Importo euro 2.000.000 a valere sul cap. SC08.8717 - CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017. Legge Regionale 22.11.2021, n. 17, art. 13, comma 45. Delib.G.R. n. 14/8 del 29.4.2022. Modifica delle direttive di attuazione*".

- **Allegato alla D.G.R. n. 32/7 del 6.10.2023** - *“Modifica dell’allegato A della Delib.G.R. n. 14/8 del 29.4.2022, “Legge Regionale 22.11.2021, n. 17, art. 13, comma 45 – interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall’invasione di cavallette nell’anno 2021 nei territori della Sardegna. Importo di euro 2.000.000, a valere sul Cap. SC08.8717 CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017”.*
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/27 del 17.11.2023** – *“Ristori e indennizzi a favore delle aziende agricole danneggiate da infestazioni acridiche. Legge regionale 12.12.2022, n. 22, art. 1, comma 5. Importo euro 4.500.000 (euro 2.500.000 per il 2022 ed euro 2.000.000 per il 2023) a valere sul cap. SC08.8717– CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017), del Bilancio 2023-2025, approvato con L-R. 21 febbraio 2023, n. 2. Istituzione aiuto e approvazione delle direttive di attuazione”.*
- **Allegato alla D.G.R. n. 38/27 del 17.11.2023** - *“Ristori e indennizzi a favore delle aziende agricole danneggiate da infestazioni acridiche. Legge regionale 12.12.2022, n. 22, art. 1, comma 5. Importo euro 4.500.000 (euro 2.500.000 per il 2022 ed euro 2.000.000 per il 2023) a valere sul cap. SC08.8717 – CdR 00.06.01.01 – FR – Titolo 1 – Missione 16 – PdCF U.1.04.01.02.017), del Bilancio 2023-2025, approvato con L-R. 21 febbraio 2023, n. 2. Istituzione aiuto e approvazione delle direttive di attuazione”.* **Direttive di attuazione.**

Art.3. PORTATA FINANZIARIA

La **disponibilità finanziaria** del presente intervento ammonta, con riferimento:

- **all’annualità 2021**, complessivamente ad euro 2.000.000,00, a valere sul - Conto competenze - Cap. SC 08.8717 - CdR 00.06.01.01 - FR - Titolo 1 - Missione 16 - PdCF U.1.04.01.02.017 dello Stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’anno 2021.

Detta somma è stata impegnata a favore di Laore Sardegna, con determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale, n. 947, prot. 24369 del 21.12.2021 ed imputata sul Cap. SC SC93.0468 - PCF U.1.04.03.99.000, CDR 00.16.01.09, dell’Agenzia Laore Sardegna nell’esercizio 2023;

- **all’annualità 2022 e 2023**, complessivamente ad euro 4.500.000,00 (euro 2.500.000,00 per il 2022 ed euro 2.000.000,00 per il 2023), a valere sul bilancio 2023-2025 ed imputata al Cap. SC08.8717 - CdR 00.06.01.01 - FR - Titolo 1 - Missione 16 - PdCF U.1.04.01.02.017.

Detta somma è stata impegnata a favore di Laore Sardegna, con determinazione del Direttore del Servizio competitività delle aziende agricole dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma Agro-Pastorale, n. 1081, prot. 26220 del 22.11.2023 ed imputata sul Cap. SC SC93.0478 - PCF U.1.04.03.99.000, CDR 00.16.01.09, imputata dall’Agenzia Laore Sardegna nell’esercizio 2023.

In riferimento all’annualità 2023, in considerazione del fatto che non sono pervenute segnalazioni, sia sulla base del monitoraggio effettuato dal Servizio sviluppo delle attività agricole circa danni alle colture causati e/o imputabili alle invasioni acridiche, sia da parte delle imprese, come comunicato all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale, con nota Laore prot. n. 15504/24 del 11.03.2024, non si ravvisa la necessità di avviare alcun procedimento per l’indennizzo.

Art.4. 4. SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE

L'Agenzia regionale Laore Sardegna è responsabile della gestione dell'intervento ai sensi della L. R. dell'8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura), così come modificata dall'art. 37 della Legge Regionale del 22.11.2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale - finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) che definisce il ruolo e la competenza dell'Agenzia Laore e delle D.G.R.32/7 del 06.10.2023 e 38/27 del 17.11.2023 e rispettivi allegati.

Art.5. 5. AMBITO TERRITORIALE DELL'INTERVENTO

Gli indennizzi sono destinati alle imprese ubicate nei territori interessati dall'evento, così come individuati, per quanto attiene:

- all'annualità 2021, nella delimitazione territoriale di cui all'allegato B della D.G.R. 14/8 del 29.04.2022 riportata nella Tabella n. 1 del presente bando;
- all'annualità 2022, nella delimitazione territoriale effettuata dall'Agenzia Laore Sardegna con nota n. prot. n. 15504/24 del 11.03.2024, riportata nella Tabella n.2 del presente bando.

Art.6. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'AIUTO

L'indennizzo sarà riconosciuto alle imprese agricole, singole o associate (costituite, pertanto, in forma societaria), che operano nel settore della produzione agricola primaria ed aventi sede operativa in Sardegna, condotte da imprenditori agricoli - ai sensi dell'art. 2135 c.c. -, in possesso dei seguenti requisiti i quali devono risultare sussistenti sia nel periodo antecedente all'evento (primo trimestre degli anni 2021 e 2022), sia alla data di presentazione della domanda di indennizzo e fino al tempo della eventuale erogazione del beneficio ovvero fino alla conclusione del procedimento:

1. essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio ovvero devono essere esentate, ai sensi dell'art. 2, c. 3, L. 77/1997 (volume di affari annuo non superiore a Euro 7.000,00);
2. essere iscritte all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria;
3. se subentranti in data successiva all'evento¹, essere iscritte e attive nel Registro delle imprese agricole della Camera di Commercio, all'Anagrafe Regionale delle imprese agricole (SIAN) e attive nella produzione agricola primaria;
4. detenere e tenere aggiornato il fascicolo aziendale, ex art. 4, D.M. 12.01.2015, n. 162, all'interno del quale siano dichiarate, per il periodo correlato all'evento eccezionale, le superfici e le colture oggetto della richiesta di indennizzo; si precisa che il fascicolo dovrà essere aggiornato all'anno 2024, in difetto, non sarà possibile la compilazione della domanda (particolare attenzione dovrà essere riservata alla verifica della correttezza dell'indirizzo PEC, del codice IBAN e del recapito telefonico).

¹ L'impresa cedente doveva essere attiva alla data dell'evento calamitoso. Specificare le modalità di acquisizione dell'azienda o parte di essa nell'ambito familiare entro il 2° grado di parentela, indicando gli estremi della registrazione dell'atto (ad esempio per successione ereditaria, cessione, acquisto, affitto, comodato, primo insediamento giovani imprenditori). L'impresa deve inoltre essere in possesso della dichiarazione liberatoria del proprietario, detentore o imprenditore dei terreni all'epoca dell'evento, a favore del richiedente per la presentazione della domanda e per l'eventuale l'accreditamento dell'indennizzo.

5. ricadere nei territori individuati nella delimitazione territoriale delle superfici danneggiate per l'annualità di riferimento (Tabella n. 1 per il 2021 e alla Tabella n. 2 per il 2022, allegate al presente bando).
6. devono aver subito, per ogni annualità per la quale si richiede l'indennizzo, un danno accertato quale conseguenza dell'evento eccezionale desunto dalla riduzione del volume d'affari o da un incremento dei costi aziendali per l'acquisto di mangimi e/o foraggi extra-aziendali rispetto al triennio precedente rilevabile dalla documentazione contabile quali fatture, dichiarazione iva, dichiarazione dei redditi;
7. essere in possesso di posizione contributiva attiva, presso l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) o altro istituto previdenziale, o rientrare nei casi di esonero d'iscrizione;
8. non ricadere in una delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67, c. 8, D. Lgs. n. 159/2012, oltre all'insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, c. 4, del medesimo decreto;
9. non ricadere nella condizione di impresa in difficoltà, come definita dagli Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, e/o in quelle destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno;
10. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
11. i rappresentanti legali, amministratori e garanti, nonché eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non devono rientrare nelle ipotesi previste dall'art. 143, L.R. 11.04.2016, n. 5, né risultare debitori nei confronti delle amministrazioni del sistema Regione o delle loro società controllate e partecipate, le quali abbiano titoli esecutivi o altri titoli idonei alla riscossione coattiva;

Si precisa che, nell'ipotesi in cui l'imprenditore o il rappresentante legale dell'impresa rivesta la funzione di pubblico dipendente, al momento della presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento de quo, deve essere provvisto della apposita autorizzazione del proprio datore di lavoro per l'esercizio dell'attività di extra impiego (impresa agricola) ex art. 53, D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

Art.7. INTENSITÀ DELL'AIUTO.

Gli indennizzi saranno gestiti ed erogati nel rispetto, oltre che della normativa nazionale e regionale, delle condizioni e dei massimali fissati dal Reg. (UE) n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo, così come modificato dal Reg. (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019 e dal Reg. (UE) 2022/2046 del 24 ottobre 2022.

L'importo massimo concedibile ad ogni impresa unica, ai sensi del sopradetto Regolamento, non può superare l'importo complessivo di Euro 25.000,00, determinato dalla somma degli aiuti "*de minimis*" concessi

² Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

³ Così come modificato dall'art. 6 della L.R. n. 16 del 11.08.2021 "Assestamento del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale 2021/2023 ai sensi dell'articolo 50, comma 3 bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie".

nell'esercizio finanziario di concessione e nei due esercizi finanziari precedenti⁴.

L'intensità dell'indennizzo sarà determinata sulla base dei parametri di cui al successivo articolo 8 e delle risorse finanziarie disponibili; qualora le richieste di indennizzo eccedano complessivamente le disponibilità finanziarie indicate nell'articolo 3 del bando, con riferimento alle singole annualità (2021 e/o 2022), si provvederà a ridurre l'intensità dell'indennizzo concedibile in misura proporzionale tra tutti gli aventi diritto medesimi.

Eventuali integrazioni al contributo già concesso potranno essere disposte a seguito dell'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie da parte dell'amministrazione regionale.

Art.8. INTERVENTI FINANZIABILI

I danni indennizzabili oggetto di intervento sono quelli subiti come conseguenza diretta dell'evento determinati sulla base dei parametri di riconoscimento del danno unitario ad ettaro, così come statuiti dagli allegati delle D.G.R. n. 32/7 del 06.10.2023 e n. 38/27 del 17.11.2023, i quali - per entrambe le annualità – sono suddivisi nelle seguenti categorie colturali:

- A. Euro 1.600,00 per le superfici ortive;
- B. Euro 250,00 per le superfici irrigate coltivate a seminativi;
- C. Euro 160,00 per le superfici coltivate a seminativi in asciutto;
- D. solo qualora le superfici siano riferibili ad una azienda zootecnica attiva, euro 100,00 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 20% ed euro 70,00 per i pascoli magri in asciutto con tare fino al 50%.

Nella Tabella n. 3 qui allegata sono raggruppati, per le singole categorie colturali A, B, C e D, i codici coltura utilizzati nel fascicolo SIAN.

L'indennizzo totale sarà calcolato per unità di superficie e coltura per ogni azienda in base ai dati contenuti nel fascicolo aziendale riferiti alla singola annata agraria (2021 e/o 2022).

Art.9. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Dall'intervento sono escluse:

- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente di un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno, conformemente all'art. 1, paragrafo 5 del Reg. 702/2014;
- le imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, par. 1, punto (14) del Reg. (UE) n. 702/2014, ad eccezione di quelle che sono diventate imprese in difficoltà a causa delle perdite o dei danni connessi dagli eventi calamitosi di cui al presente avviso, conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 6, lett. b) punto ii) del medesimo regolamento;
- le imprese in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

⁴ Considerando (8) del Reg. UE 1408/2013: "il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", occorre tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti".

Art.10. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO

La domanda dovrà essere presentata per ogni singola annualità di interesse all'Agenzia Laore Sardegna – Servizio indennizzi in agricoltura, esclusivamente mediante la procedura telematica resa disponibile dall'Agenzia Laore all'indirizzo:

https://agenzia-laore.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=MOD_CAVALLETTE_2021

Nel caso in cui l'impresa abbia subito danni per gli eventi sia nell'anno 2021 e sia per l'anno 2022, dovranno essere presentate due distinte domande, una per ciascuna annualità.

Con la pubblicazione del presente bando potranno essere presentate unicamente le domande di indennizzo attinenti all'anno 2021; con apposita determinazione, una volta concluse le operazioni di concessione degli indennizzi relative all'annualità 2021, per quanto concerne l'annualità 2022 le relative domande potranno essere presentate solo a seguito della pubblicazione presso il sito istituzionale dell'Agenzia, di un apposito Avviso nel quale saranno indicati i termini di apertura e chiusura della presentazione.

La liquidazione delle somme spettanti per l'annualità 2021 avverrà entro il 31.12. 2024, mentre per l'annualità 2022 si procederà entro il primo semestre dell'anno 2025.

Per l'accesso alla piattaforma informatica è necessario essere in possesso di uno dei seguenti mezzi di autenticazione:

- Identità Digitale SPID di livello 2;
- carta d'identità Elettronica (CIE);
- carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Per la sottoscrizione e trasmissione delle domande, il soggetto firmatario, rappresentante legale dell'impresa, dovrà essere in possesso di firma digitale in corso di validità.

Fermo quanto sopra, si precisa che i Centri di Assistenza Agricola e i liberi professionisti, muniti di apposito mandato presente nel SIAN, potranno procedere per conto dei soggetti interessati alla compilazione e alla trasmissione della domanda di contributo, ma non alla firma della stessa che, si sottolinea, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato (titolare o rappresentante legale dell'impresa).

Nel caso in cui il soggetto compilatore assuma anche la qualifica di procuratore delegato, quest'ultimo dovrà apporre la propria firma digitale e riportare, nella specifica sezione della domanda, gli estremi della registrazione dell'atto di delegazione del titolare dell'impresa o del deposito presso il SIAN.

La compilazione delle domande sarà possibile a partire **dalle ore 12:00 del 13 Maggio 2024 e sino alle ore 12:00 del 17 Giugno 2024.**

Tali termini potranno essere posticipati e/o prorogati esclusivamente in caso di necessità derivanti da eventuali malfunzionamenti della piattaforma, di cui verrà data tempestiva comunicazione nel sito istituzionale.

Al di fuori dei termini indicati la piattaforma inibirà automaticamente sia la compilazione che la trasmissione delle domande, ancorché siano state parzialmente o completamente compilate.

La compilazione della domanda di indennizzo dovrà essere effettuata sulla piattaforma digitale messa a disposizione dall'Agenzia; l'utente riporterà i seguenti dati:

- il CUAA aziendale, gli estremi della registrazione presso la Camera di commercio, se del caso;
- i dati anagrafici del titolare o rappresentante legale;
- l'IBAN presso il qual accreditare l'importo dell'indennizzo eventualmente spettante;
- contrassegnare le dichiarazioni personali sostitutive degli atti notori e gli impegni ivi riportati;

- selezionare l'elenco delle colture indennizzabili, realmente danneggiate proposte dalla piattaforma digitale ed effettivamente praticate nel corso dell'anno nel quale si è verificato l'evento calamitoso, ricadenti nel comune e nel foglio catastale presso il quale opera l'azienda richiedente;
- superficie totale aziendale coltivata nell'anno dell'avversità;
- presa d'atto dell'informativa sul trattamento e autorizzare la comunicazione ed il trattamento dei dati sensibili come riportato all'articolo 17 del presente bando.

Le imprese subentranti, nell'ambito familiare entro il 2° grado di parentela, in data successiva all'evento dovranno specificare le modalità di acquisizione, totale o parziale, dell'azienda (cessione, acquisto, affitto, comodato, successione ereditaria, primo insediamento giovani imprenditori, etc.), indicando gli estremi di registrazione dell'atto ovvero la data e il numero di protocollo della comunicazione.

Il richiedente - per ogni annualità di interesse - dovrà completare tutti i campi della domanda di indennizzo e, successivamente, per finalizzare la trasmissione della stessa, dovrà:

- validare la domanda e scaricarla sul proprio PC (o altro dispositivo) in formato PDF;
- sottoscrivere la suddetta domanda con firma digitale del titolare o legale rappresentante, o se del caso del procuratore/delegato;
- caricare sulla piattaforma la domanda firmata digitalmente;
- trasmettere la domanda firmata digitalmente utilizzando esclusivamente l'apposita funzionalità della piattaforma che si attiverà all'atto del caricamento di quest'ultima.

Al momento della trasmissione, il sistema attribuirà automaticamente a ciascuna domanda un codice univoco (codice domanda), nonché la data e l'ora di trasmissione telematica; il soggetto istante potrà stampare la ricevuta di avvenuta trasmissione contenente gli elementi summenzionati.

Le pratiche così trasmesse saranno protocollate dall'Agenzia Laore Sardegna la quale, successivamente, trasmetterà, all'indirizzo pec indicato nel fascicolo aziendale SIAN, una nota di avvenuta protocollazione con l'indicazione degli estremi di protocollo attribuiti alla domanda.

Si precisa che:

- saranno ammesse esclusivamente le domande di indennizzo generate dal sistema informatico, firmate digitalmente dal richiedente e trasmesse mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dell'Agenzia Laore Sardegna;
- le domande parzialmente compilate non potranno accedere al processo di trasmissione telematica e non saranno acquisite dal sistema;
- le domande inviate mediante mezzi diversi dalla piattaforma non saranno ammesse.

Qualora un soggetto richiedente dovesse inviare **più domande d'indennizzo per la medesima annualità**, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini di scadenza del bando, la quale **annullerà e sostituirà automaticamente quella/e precedentemente inviata/e**.

Ogni successiva comunicazione e trasmissione documentale all'Agenzia Laore nell'ambito del singolo procedimento sarà possibile esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Il rispetto dei termini di presentazione della domanda di indennizzo rimane ad esclusiva cura degli interessati, non essendo in alcun modo l'Agenzia Laore responsabile di qualsivoglia ritardo rispetto ai termini fissati.

Art.11. MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ

La domanda di indennizzo sarà considerata non ricevibile nei seguenti casi:

- a) presentata con modalità diverse da quelle indicate dall' articolo 10 del presente bando;
- b) sottoscritta da persona diversa rispetto al titolare o al rappresentante legale dell'azienda;
- c) non sottoscritta o sottoscritta in maniera diversa rispetto a quanto previsto dal presente bando;
- d) pervenuta prima della data e dell'ora di decorrenza dei termini per la presentazione della domanda ovvero successivamente alla data e all'ora di scadenza del bando;
- e) priva degli elementi e/o degli allegati essenziali ai fini della quantificazione/attestazione dei danni subiti.

Nei casi sopra individuati, così come nell'ipotesi di decorso infruttuoso del termine assegnato per la regolarizzazione di cui al successivo articolo 12, l'irricevibilità dovrà considerarsi assoluta e, pertanto, non sanabile; in dette ipotesi l'Agenzia Laore Sardegna procederà a dichiarare l'irricevibilità della domanda.

In tutti gli altri casi, invece, l'Agenzia sarà tenuta a richiedere la regolarizzazione della pratica secondo quanto meglio precisato nell'articolo successivo.

Art.12. ISTRUTTORIA E LIQUIDAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO

L'amministrazione procedente per ogni singola domanda relativa alle due distinte annualità (2021 e 2022), provvederà a dare notizia dell'avvio del singolo procedimento mediante comunicazione personale all'istante salvo che, in ragione dell'elevato numero di domande pervenute, questo risulti eccessivamente gravoso; in tale evenienza, la comunicazione dell'avvio del procedimento e ogni altro atto all'uopo necessario avverrà mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia - www.sardegnaagricoltura.it.

Tenuto conto della sostenibilità dei tempi di conclusione dell'intero procedimento, sia sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa della Agenzia, della natura degli interessi pubblici tutelati e nonché della particolare complessità del procedimento, il medesimo si concluderà in 90 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione all'interessato dell'avvio della istruttoria.

L'istruttoria verrà avviata per singola annualità entro l'undicesimo giorno decorrente dalla data di scadenza del bando, termine necessario per l'espletamento delle attività ad essa preliminari nonché per l'individuazione dei Responsabili del procedimento.

Le domande di indennizzo saranno sottoposte ad un primo controllo teso a verificarne la ricevibilità, anche ai sensi di quanto disposto dall' articolo 11 del presente bando.

Su tutte le domande ricevibili, l'Agenzia Laore Sardegna provvede a verificarne la completezza e a effettuare i controlli in merito alle condizioni di ammissibilità della richiesta d'indennizzo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, saranno oggetto dei suddetti controlli i seguenti aspetti:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza, per quanto possibile, dei dati e delle dichiarazioni con le informazioni ottenute presso banche dati di altre amministrazioni, anche a seguito dei controlli incrociati;
- la corresponsione di altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite per il medesimo evento, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali, dell'Unione Europea o in virtù di polizze assicurative relative ai medesimi danni, al fine delle necessarie riduzioni del contributo;
- la regolarità contributiva aziendale, ai sensi della normativa vigente;

- l'assenza di motivi di esclusione di cui al precedente articolo 9.

La non sussistenza anche di un solo criterio di ammissibilità comporta l'esclusione della domanda.

Entro i termini di scadenza della presentazione delle domande, è ammessa, la regolarizzazione di queste ultime, così come meglio esplicitato nel precedente articolo 10.

La verifica dei requisiti di ammissibilità è effettuata sulla base delle autodichiarazioni.

Qualora, fuori dai casi previsti dall' articolo 11 del presente documento, l'istanza risultasse incompleta ovvero contenente documentazione non compilata correttamente l'Ufficio istruttore, per il tramite del Responsabile del procedimento, dovrà provvedere sulla base della situazione concreta, all'invio della richiesta di integrazione documentale ovvero del preavviso di rigetto assegnando un termine di 10 giorni lavorativi per consentire l'integrazione della documentazione mancante o delle controdeduzioni. In questi casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso a far data dall'invio della comunicazione per Pec all'interessato, per riprendere a decorrere 10 giorni dopo dalla data del ricevimento della documentazione o controdeduzioni. Decorso inutilmente il termine assegnato, la domanda sarà dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata unitamente alla stessa.

L'accertamento di false dichiarazioni comporterà l'esclusione dal regime di indennizzi.

Il personale incaricato - entro il termine di conclusione dell'istruttoria – redigerà, per ogni singola pratica, la relazione istruttoria sulla base della quale il Responsabile del procedimento predisporrà la successiva adozione del provvedimento di concessione o diniego dell'indennizzo, da parte del dirigente competente.

Nell'ipotesi in cui la sommatoria degli importi richiesti dagli aventi diritto risulti maggiore dello stanziamento disposto dall'Amministrazione regionale, su ciascuna richiesta sarà applicata una riduzione dell'indennizzo concedibile pari alla differenza percentuale tra il totale del fabbisogno richiesto e quello disponibile.

Eventuali integrazioni dei contributi potranno essere successivamente disposte solo a seguito dell'assegnazione di eventuali ulteriori risorse finanziarie.

Il provvedimento di accoglimento dell'istanza sarà adottato solo a seguito dell'adempimento degli obblighi di registrazione e verifica degli aiuti sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA).

L'istruttoria si conclude con la determinazione dirigenziale di concessione o comunicazione di diniego dell'indennizzo. La determina è pubblicata nel sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna, www.sardegnaagricoltura.it, e nella sezione "Bandi" del sito www.regione.sardegna.it; detta pubblicazione assolve l'onere di comunicazione ai beneficiari.

La liquidazione dell'indennizzo avverrà solo dopo la verifica della regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui, invece, all'esito delle opportune verifiche dovessero risultare delle irregolarità contributive verrà attivata la procedura di intervento sostitutivo, così come previsto dall'art. 4, D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ii.

Prima della liquidazione, per le domande di pagamento di aiuti nazionali di importo superiore a Euro 5.000,00 vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia o, qualora le stesse siano superiori a Euro 150.000,00, dell'informazione antimafia.

La comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86, c. 1, D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.); l'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modifiche dell'assetto societario o gestionale dell'impresa.

Il rilascio della comunicazione e dell'informazione antimafia avviene attraverso le modalità previste e disciplinate dal D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Decorsi i termini previsti dalla richiesta della comunicazione antimafia o per il rilascio dell'informazione antimafia sensi D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii, si procederà alla liquidazione anche in assenza dell'informazione antimafia e sotto condizione risolutiva.

Si precisa che, nelle more del rilascio della sopradetta documentazione, il termine di conclusione del procedimento amministrativo deve intendersi sospeso.

Alla liquidazione si potrà provvedere anche mediante l'adozione di uno o più provvedimenti cumulativi.

Art.13. CONTROLLI A CAMPIONE

Sui dati e sulle dichiarazioni rese dall'azienda (ai sensi del D.P.R. 445/2000) ed inserite in domanda è previsto, per ciascuna annualità, un controllo a campione sul 5% delle domande pervenute così suddiviso: 2% durante la fase istruttoria e 3% in seguito dell'atto di concessione, dei quali almeno la metà estratta sulla base di criteri di rischio. Entro il termine di 120 giorni dall'avvio dell'istruttoria del singolo procedimento – distinto per singola annualità - si concluderanno le verifiche delle domande soggette al controllo a campione.

Detto controllo sarà volto a verificare la correttezza delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, i requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Nell'ambito del controllo a campione, il responsabile del procedimento incaricato, laddove ritenuto necessario, potrà esperire accertamenti, ispezioni e ordinare esibizioni documentali.

Verrà dato avviso al soggetto istante, mediante comunicazione personale a mezzo pec, sia dell'estrazione dell'istanza per il controllo a campione sia dell'avvio delle conseguenti operazioni; ulteriormente, con le medesime modalità potrà essere richiesta ulteriore documentazione, nell'ipotesi in cui ciò si renda necessario al fine di verificare la correttezza di quanto asserito in domanda, assegnando per la trasmissione della stessa un termine di 10 giorni lavorativi.

Si evidenzia che, nel suddetto caso, il termine per la conclusione del procedimento sarà sospeso dalla data di invio a mezzo pec della suddetta comunicazione e riprenderà a decorrere 10 giorni dopo la presentazione delle osservazioni o documenti o, in mancanza degli stessi, dalla scadenza del termine assegnato.

Qualora dalle suddette operazioni scaturisca un risultato negativo per un numero di istanze/dichiarazioni superiore al 50%, oltre che in ogni altro caso in cui si ritenga opportuno e necessario, si incrementerà la percentuale di domande da sottoporre a controllo che si concluderà entro il termine di ulteriori 30 giorni.

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive sarà, inoltre, effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sull'autenticità delle dichiarazioni, riscontrabili nei seguenti casi esemplificativi, ma non esaustivi:

- incoerenza palese tra le informazioni rese;
- inattendibilità evidente delle stesse;
- imprecisioni e/o omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali inidonei a consentire all'amministrazione precedente una valutazione adeguata;
- non corrispondenza tra le dichiarazioni rese rispetto alle informazioni in possesso della pubblica amministrazione;
- lacunosità rispetto agli elementi richiesti dall'amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento;
- segnalazioni non anonime, puntuali e circostanziate, in merito alla presunta non veridicità delle dichiarazioni presentate all'amministrazione.

È onere del soggetto istante conservare tutti i documenti utilizzati ai fini della compilazione della domanda (come, a titolo esemplificativo, fatture e/o documenti contabili aventi forza probante equivalente) in quanto potrebbe esserne richiesta l'esibizione da parte dell'amministrazione procedente.

La verifica sulle domande sottoposte al controllo a campione si baserà sia sulla documentazione contabile dell'azienda (fatture, dichiarazione iva, dichiarazione dei redditi) da cui dovrà desumersi la riduzione del volume d'affari nei termini di cui al presente bando o un incremento dei costi aziendali per l'acquisto di mangimi e/o foraggi extra aziendali rispetto al triennio precedente l'evento, sia dalla consultazione delle banche dati presso l'amministrazione finanziaria.

Nel caso vengano accertate false dichiarazioni, rese per negligenza grave, ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dal beneficio, fermi restando gli obblighi in capo all'Amministrazione di comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art.14. MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'indennizzo sarà erogato per ogni annualità, se dovuto, esclusivamente mediante bonifico bancario sul conto corrente, riconducibile all'impresa, dichiarato in domanda e sarà assoggettato alle ritenute di legge ove previsto. Si precisa che, il conto corrente indicato nella domanda dovrà **necessariamente** corrispondere a quello presente nel fascicolo aziendale e che, in difetto, non si potrà procedere all'erogazione del beneficio. Nell'ipotesi in cui il sistema riporti automaticamente in domanda più codici IBAN, sarà cura richiedente indicare, in fase di compilazione, quello corretto ai fini della liquidazione dell'indennizzo richiesto.

Non sono ammesse altre forme di pagamento.

Art.15. RINUNCIA

Il beneficiario, qualora intenda rinunciare in tutto o in parte all'indennizzo richiesto, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Agenzia Laore Sardegna – servizio indennizzi in agricoltura per calamità naturali al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.16. RICORSI

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ricorso gerarchico al Direttore generale dell'Agenzia Laore Sardegna, entro 30 (trenta) giorni consecutivi dalla comunicazione del provvedimento;
- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione del provvedimento. I provvedimenti di decadenza totale o parziale sono impugnabili davanti al giudice ordinario sulla base delle norme stabilite dal Codice di procedura civile.

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale Foro competente quello di Cagliari.

Art.17. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)

L'Agenzia Laore Sardegna, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679, fornisce con la presente le informazioni relative al trattamento dei dati personali che verranno alla stessa forniti o dalla stessa acquisiti, precisando che il trattamento avverrà nel rispetto della normativa vigente, nonché degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'Agenzia stessa.

Titolare del trattamento (art. 4, n. 7, Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare del trattamento è l'Agenzia Laore Sardegna nella persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica nella via Caprera, n. 8 – 09123 – Cagliari, C.F. 03122560927, e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it, pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Delegato dal titolare del trattamento

Il Delegato al trattamento dei dati personali è il Direttore del Servizio Indennizzi in Agricoltura i cui contatti, a cui indirizzare eventuali richieste in merito al trattamento dei dati da parte dell'Agenzia Laore Sardegna, sono:

e-mail: laoresardegna@agenziaaore.it - pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it

Responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO) (artt. 37 e ss., Reg. (UE) 2016/679)

Il responsabile della protezione dei dati (RDP o DPO), designato temporaneamente, così come risulta dalla Determinazione n. 1086/23 del 01.08.2023 del Direttore Generale dell'Agenzia Laore, è il Dott.

Giuseppe Aresu il cui indirizzo di contatto è:

e-mail: rdp.garesu@agenziaaore.it.

Finalità del trattamento.

I dati personali forniti e/o acquisiti sono necessari per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'Agenzia Laore Sardegna e sono trattati per la concessione e l'erogazione degli indennizzi alle imprese agricole per compensare i danni causati dall'evento eccezionale descritto nell'articolo 1 del presente bando.

Nell'ambito delle suddette attività, finalizzate all'erogazione dell'indennizzo, l'Agenzia Laore Sardegna tratta i dati personali esclusivamente per le finalità di seguito indicate:

1. Gestione della fase istruttoria delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese, la gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di concessione dell'indennizzo, nonché le relative erogazioni e rendicontazioni; gestione delle verifiche *ex post* sulla sussistenza dei requisiti e per l'accertamento dell'eventuale decadenza dal beneficio; gestione degli adempimenti volti al recupero di quanto già erogato, anche attraverso azioni legali di riscossione. Tali trattamenti sono svolti in quanto necessari all'adempimento degli obblighi posti in capo all'Agenzia dalla normativa in materia di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e altri vantaggi.

Le finalità di cui sopra possono comportare anche il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e reati (in via meramente esemplificativa, autocertificazioni casellario giudiziario e dichiarazioni antimafia), eventualmente (a seconda di quanto previsto dalla normativa di riferimento) anche riguardanti i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti.

2. Effettuazione delle pubblicazioni in “*Amministrazione trasparente*” e nella sezione “*bandi e gare*”, in virtù degli obblighi posti in capo al Titolare, in particolare, dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sulla base dell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR.

Verifiche sui dati, Interessati coinvolti e Dati ottenuti presso terzi

L’Agenzia Laore Sardegna può procedere alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa istante anche mediante consultazione della B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) e del R.N.A. (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato), nonché mediante acquisizione di dati (comuni e relativi a condanne penali e reati) presso altri Enti pubblici e privati (in via esemplificativa: Prefetture, Ordini Professionali, Enti di istruzione e formazione, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Casse Edili competenti per territorio).

L’Agenzia Laore Sardegna può trattare anche dati contenuti nella documentazione presentata dagli istanti e volta a comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti dal bando. Tali dati possono riguardare i dipendenti, i collaboratori, coloro i quali ricoprono a diverso titolo cariche societarie nelle imprese partecipanti, nonché i familiari conviventi di tali soggetti. Poiché inoltrare apposita informativa a tali Interessati implicherebbe uno sforzo sproporzionato (art. 14, par. 5, lett. b), GDPR), al fine di assicurare tutela ai diritti, alle libertà e ai legittimi interessi di tali soggetti, la presente informativa è resa pubblica mediante allegazione a ciascun bando e divulgazione a mezzo del sito web dell’Agenzia.

Conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati e, pertanto, per il tempo necessario per l’esecuzione degli adempimenti connessi alla gestione dell’istanza dell’interessato e per le finalità suddette, nonché per le attività successive in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Nel caso di contenzioso giudiziale avviato durante il periodo ordinario di conservazione, il trattamento potrà essere protratto anche oltre il tempo sopra indicato, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

Sono fatti salvi ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati dai sistemi o resi anonimi compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati, a opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29, Reg. (UE) 2016/679, secondo i principi di cui all’art. 5 del citato regolamento e vengono acquisiti e conservati con l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici, anche automatizzati, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Specifiche misure di sicurezza tecniche e organizzative, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32, Reg. (UE) 2016/679, sono adottate per tutelare le informazioni dall’alterazione, dispersione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo.

Ambito di comunicazione e diffusione.

Alcuni dati personali sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In particolare, i dati dei beneficiari degli aiuti e degli indennizzi comunitari, nazionali e regionali vengono pubblicati nel sito web istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna e, altresì, possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali.

In funzione di obblighi di legge o contrattuali, per lo svolgimento di funzioni istituzionali i dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, AGEA, ARGEA, Organismi di vigilanza, Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ed enti ad esso collegati, Regione Autonoma della Sardegna, Comuni, INPS etc., nonché alle competenti istituzioni dell'Unione Europea, all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Fra le informazioni personali trattate sono comprese anche quelle appartenenti alle "categorie particolari di dati personali", nonché quelle relative a condanne penali e reati, ex artt. 9 e 10 del Reg. (UE) 2016/679.

Natura del conferimento dei dati personali trattati

I dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione delle istanze devono essere forniti obbligatoriamente in quanto indispensabili per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità previste da norme giuridiche vincolanti.

Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Agenzia Laore Sardegna l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per le quali tali dati sono necessari.

Tali dati sono anche sottoposti a verifiche tramite accessi a dati detenuti da altre pubbliche amministrazioni.

Ambiti particolari di trattamento

L'invio volontario di messaggi di posta elettronica ordinaria o certificata a qualunque casella del dominio appartenente all'Agenzia Laore Sardegna determina l'acquisizione dell'indirizzo e-mail o pec del mittente, nonché degli altri eventuali dati personali contenuti nella comunicazione.

Tale indirizzo potrà essere utilizzato dall'Agenzia Laore Sardegna per l'invio di comunicazioni attinenti ai propri compiti istituzionali.

Trasferimento dei dati personali

I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione

L'Agenzia Laore Sardegna non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, par. 1 e 4, Reg. (UE) 2016/679.

Diritti dell'interessato

In ogni momento, l'interessato potrà esercitare, ai sensi degli artt. da 15 a 22, Reg. (UE) 2016/679, il diritto di:

- a) chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, chiedere e ottenere l'accesso ai dati e alle informazioni di cui all'art. 15 del regolamento;
- b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (diritto all'oblio);
- d) ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa;
- e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- h) chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- j) proporre reclamo all'autorità di controllo - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 – 00186 - Roma.

Per l'esercizio dei suddetti diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento dei dati o al suo delegato, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo pec: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it .

Art.18. PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando è pubblicato nella sezione "Bandi e gare" del sito istituzionale dell'Agenzia Laore Sardegna www.sardegnaagricoltura.it.

Art.19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento per le attività di ricezione e conservazione delle domande, predisposizione degli elenchi di liquidazione degli aiuti, archiviazione delle istruttorie ed il monitoraggio dei processi, è il responsabile dell'Unità Organizzativa Istruttoria Amministrativa Aiuti Regionali per Calamità Naturali.

I Responsabili del procedimento per l'istruttoria amministrativa delle domande e il coordinamento delle attività istruttorie, sono gli incaricati delle Unità Organizzative Tematiche Territoriali.

Art.20. INFORMAZIONI

Richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it.

Art.21. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale.

Art.22. TERMINI DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 2, L. 241/90, il procedimento amministrativo per l'annualità 2021 dovrà concludersi, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande statuito nel bando, mediante l'adozione di un provvedimento espresso di concessione o, in caso di diniego, di comunicazione da notificare all'interessato a mezzo PEC.

Nel medesimo predetto termine si concluderà il procedimento per l'annualità 2022, decorrente dall'undicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande, come indicato dallo specifico avviso che sarà pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 10.

I summenzionati termini hanno natura ordinatoria e, pertanto, permangono in capo all'amministrazione, con motivato provvedimento, il potere di concludere il procedimento anche successivamente allo spirare del detto termine.

I termini per la conclusione del procedimento possono, inoltre, essere sospesi e/o interrotti nelle ipotesi previste dalla normativa vigente, tra cui quelle disciplinate dagli artt. 2, co. 7, 10 bis, 16, L. 241/90 e dall'art. 17, L.R. 24/2016.